

STATUTO

**LA VIA LATTEA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FRATTAMAGGIORE NA PIAZZA
RISCATTO 25

Numero REA: NA - 1054232

Codice fiscale: 09742161210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2021 - Statuto completo	2
--	---

<u>Allegato "A" all'atto n. 2123 di Raccolta</u>		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ARTICOLO 1 (denominazione)		
E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in partico-		
lare ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della Legge 8 novem-		
bre 1991 n.381, la società cooperativa sociale denominata:		
"LA VIA LATTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ		
LIMITATA".		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
libro V del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla coope-		
razione nonchè dalla legge numero 381/91, si applicano, in		
quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità		
limitata.		
E' riconosciuta Organizzazione non Lucrativa di Utilità Socia-		
le ai sensi del D.Lgs. 460/1997.		
ARTICOLO 2 (sede)		
La Cooperativa ha sede nel Comune di Frattamaggiore (NA)		
all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita		
presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'ar-		
ticolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice ci-		
vile.		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,		
agenzie e rappresentanze anche altrove.		

	ARTICOLO 3 (durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 (trentuno	
	dicembre duemilasessanta) e salvo proroga o anticipato scio-	
	glimento con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo	
	il diritto di recesso per i soci dissenzienti che verrà comu-	
	nicato all'Organo Amministrativo nei modi e nei termini di cui	
	all'articolo 11.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	La Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti	
	dalle Legge 8 novembre 1991 n.381, ha lo scopo di perseguire	
	in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupa-	
	zione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali, operando nell'interesse generale della comu-	
	nità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini,	
	attraverso la gestione di attività ricreative, educative, so-	
	ciali, assistenziali e di servizi socio-sanitari rivolti in	
	via prioritaria a bambini ed adolescenti di cui alla lettera	
	A) e alla lettera B) dell'articolo 1 della Legge 8 novembre	
	1991 n. 381.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi ai sensi dell'arti-	

	colo 2521 codice civile.	
	ARTICOLO 5 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci ed avvalendosi prevalentemente dell'attività lavora-	
	tiva dei soci cooperatori, ha per oggetto:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali, educa-	
	tivi, formativi e sportivi;	
	b) lo svolgimento di attività imprenditoriali finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con l'in-	
	tesa che tali attività saranno concretamente esercitate fino a	
	quando la compagine sociale risulterà composta da soggetti	
	che, per numero e per qualità psico-fisiche, siano in possesso	
	dei requisiti di legge così come prefissati dall'articolo 4	
	della legge 8 novembre 1991 n.381 e successive disposizioni.	
	In particolare per quanto riguarda i servizi di cui innanzi al	
	punto "a)" la cooperativa potrà promuovere organizzare e ge-	
	stire:	
	- centri socio-educativi, comunità di assistenza, centri resi-	
	denziali, comunità alloggio, case famiglia, centri di pronto	
	intervento, servizi di trasporto con assistenza, assistenza	
	domiciliare (minori, anziani, disabili), laboratori ed attivi-	
	tà espressive artigianali, attività terapeutiche, attività	
	sportive, interventi individuali, servizi atti ad inserire le	
	persone svantaggiate nel contesto sociale al fine di ridurre	
	rischi di emarginazione, sia in proprio sia per conto di enti	

	pubblici, stato, regioni, provincie e comuni;	
	- asili nido, ludoteche, baby parking, servizi alla prima in-	
	fanzia, scuole dell'infanzia, scuole primarie, medie e supe-	
	riori, nonché università e/o poli universitari;	
	- centri studi e doposcuola per minori e disabili;	
	- centri di soggiorno, di ricreazione, animazione, socializza-	
	zione per l'infanzia e per soggetti svantaggiati;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per	
	la popolazione senile, per i dimessi da ospedali psichiatrici	
	e per soggetti svantaggiati in genere;	
	- trasporto scolastico, per disabili e non, e relativa assi-	
	stenza nel trasporto;	
	- attività a sostegno della famiglia, garantendo in particolar	
	modo ai soggetti svantaggiati, ove possibile, la permanenza o	
	il rientro nel proprio ambito familiare e sociale;	
	- la gestione di sportelli anti-violenza istituiti presso enti	
	pubblici o privati;	
	- attività di spettacolo in genere dirette alle predette fina-	
	lità;	
	- gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza diurni e	
	notturni degli immigrati, di soggetti svantaggiati e soggetti	
	sprovvisi di fissa dimora;	
	- gestione di sale cinema, teatri, e palestre;	
	- gestione di centri sociali per la prevenzione e la cura del-	
	le tossicodipendenze, dell'alcolismo e di ogni forma di dipen-	

	denza, incluse tabagismo e ludopatia;	
	- attività rivolte alla prevenzione, socializzazione ed inte-	
	grazione per soggetti generalmente emarginati o marginalizza-	
	ti, soggetti svantaggiati, minori, minori messi alla prova o	
	in fine pena;	
	- gestione di attività e servizi di riabilitazione;	
	- gestione di centri contro le discriminazioni motivate da o-	
	rientamento sessuale ed identità di genere (LGBT);	
	- gestione dei servizi di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuo-	
	la o altre strutture di accoglienza, all'interno di strutture	
	residenziali o semi residenziali;	
	- servizi di assistenza domiciliare scolastica;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	locale entro cui la cooperativa opera, al fine di renderla più	
	consapevole e più disponibile all'attenzione e all'accoglienza	
	delle persone in stato di bisogno;	
	- gestione di attività paramediche che non siano specificamen-	
	te riservate alle categorie competenti, anche a carattere do-	
	miciliare, oppure realizzate entro centri di servizio apposi-	
	tamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati;	
	- gestione di strutture sanitarie: ospedali, pronto soccorsi,	
	strutture termali, cliniche private e hospice, comunità tera-	
	peutiche di ogni genere;	

	- gestione di strutture di accoglienza per immigrati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane au-	
	tosufficienti e non;	
	- organizzazione di incontri, dibattiti, corsi di studio, con-	
	vegni, stages, la produzione e diffusione di pubblicazioni e	
	quant'altro utile alla valorizzazione della persona umana;	
	- gestione di centri socio-educativi di promozione delle atti-	
	vità sportive dilettantistiche a favore dei minori, e in par-	
	ticolare dei minori a rischio di gravi fenomeni sociali, quali	
	la dispersione scolastica e il disagio giovanile;	
	- gestione di piscine e centri di benessere termale e curati-	
	vi.	
	Per quanto riguarda le attività di cui innanzi al punto "b)",	
	si precisa che le attività di impresa in oggetto saranno svol-	
	te in funzione di un più efficace perseguimento delle finalità	
	di cui al punto "a)", mirando a conseguire l'inserimento dei	
	soggetti recuperati, o recuperabili, nelle attività di impre-	
	sa.	
	Si precisa inoltre che, nonostante il collegamento funzionale	
	tra le attività di tipo "a" e di tipo "b", l'organizzazione	
	cooperativa sarà impostata nel senso di garantire - sia in	
	termini amministrativi che contabili - una netta separazione	
	delle gestioni relative alle attività esercitate (di tipo "a"	
	e di tipo "b").	
	Tanto precisato, le attività di impresa in oggetto sono le se-	

	guenti:	
	- la gestione di enti di formazione per lavori manuali e di	
	tutti i laboratori annessi;	
	- la produzione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e	
	di sistemi per la formazione, continua ed a distanza, di per-	
	sone, di enti e di organizzazioni sia pubblici che privati;	
	- la progettazione e l'erogazione di prodotti e servizi di	
	formazione e consulenza per l'aggiornamento del patrimonio	
	delle competenze aziendali e degli enti pubblici;	
	- la produzione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e	
	servizi formativi sulle nuove tecnologie informatiche e di te-	
	lecomunicazioni;	
	- la fornitura di consulenza, ad enti e società pubbliche e	
	private, sulla gestione delle risorse umane;	
	- l'assistenza tecnica, agli enti e società pubbliche e priva-	
	te, nelle fasi di monitoraggio, amministrazione e contabiliz-	
	zazione in relazione alla gestione dei fondi strutturali;	
	- consulenza per progettazione, supporto, assistenza, contabi-	
	lità amministrativa su piattaforma MEPA e similari per conto	
	di enti pubblici e privati in riferimento a gare pubbliche,	
	bandi ed avvisi pubblici su tutto il territorio nazionale com-	
	presi i bandi dei finanziamenti europei, statali, regionali e	
	comunali;	
	- l'assistenza e consulenza tecnica anche mediante programmi	
	e/o sistemi informatici alle società, nelle fasi di rendicon-	

	tazione e controllo di amministrazione;	
	- promuovere e partecipare a studi e ricerche;	
	- progettare, proporre e supportare programmi di investimento	
	in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo speri-	
	mentale, finalizzati allo sviluppo di specifici prodotti, si-	
	stemi di prodotto o processi innovativi;	
	- progettare, proporre e supportare programmi di investimento	
	in potenziale produttivo (impianti, attrezzature, macchinari,	
	ecc.) finalizzati allo sviluppo di specifici prodotti, sistemi	
	di prodotto o processi innovativi;	
	- supportare i processi di creazione di nuove imprese, anche	
	attraverso lo strumento dello spin-off da altre imprese o or-	
	ganizzazioni pubbliche;	
	- partecipare a società, istituti, organismi consortili ed as-	
	sociazioni, anche temporanee, purché finalizzate, anche in mo-	
	do mediato, al raggiungimento degli scopi societari;	
	- l'ideazione, la gestione e la promozione di corsi di specia-	
	lizzazione e master, anche post-laurea;	
	- l'editazione di riviste e/o testi specialistici, inerenti	
	l'oggetto sociale, nonché corsi di formazione con supporto	
	cartaceo e/o informatico;	
	- formazione continua in materie socio - sanitarie ed assi-	
	stenziali anche per certificazione ECM (educazione continua in	
	medicina);	
	- gestione cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici	

	e/o privati;	
	- gestione di mense aziendali, circoli ricreativi, di risto-	
	ranti e bar;	
	- servizio di fornitura pasti per strutture pubbliche e/o pri-	
	vate (scuole, mense, ospedali, centri sportivi);	
	- gestione di centri cottura per la fornitura di pasti;	
	- servizi di manutenzione di uffici e strutture pubbliche e	
	private;	
	- servizi di vigilanza (non armata) notturna, campestre e per	
	parchi auto, pubblici e privati;	
	- servizi di portierato e centralini;	
	- servizi di vigilanza ecologica-ambientale;	
	- servizi di commercio e intermediazione di rifiuti solidi	
	senza detenzione degli stessi;	
	- pulizia di strade e piazze pubbliche e private;	
	- gestione e custodia di parcheggi pubblici e privati;	
	- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani	
	delle aree pubbliche e private ivi comprese spiagge e fabbri-	
	cati a qualunque uso adibiti;	
	- servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sani-	
	ficazione sia in enti pubblici che privati;	
	- manutenzione e gestione del verde pubblico e privato compres-	
	si parchi e giardini;	
	- manutenzione stradale e della segnaletica stradale e attivi-	
	tà connesse;	

	- produzione e vendita di opuscoli, pubblicazioni e riviste	
	nel rispetto delle norme sull'editoria;	
	- organizzazione di corsi e seminari per la formazione profes-	
	sionale (di tipo a, di tipo b e di tipo c), anche a distanza	
	(web), nonché di aggiornamento e reinserimento professionale;	
	- organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed e-	
	venti di qualunque sorta e natura e relativa prestazione di	
	servizi connessi;	
	- organizzazione ed assistenza al pubblico di campagne pubbli-	
	citarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubbli-	
	citario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;	
	- gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso	
	porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;	
	- individuazione, catalogazione, recupero, restauro e custodia	
	di beni artistici, ambientali, paesaggistici e culturali;	
	- servizi di prevenzione e vigilanza antincendio, costruzioni	
	o ricostruzione di boschi e aree verdi anche se bruciati o	
	danneggiati per qualsivoglia motivo;	
	- operazioni di soccorso e tutela del territorio per la con-	
	servazione dell'habitat naturale, ivi compresi lavori di sgom-	
	braneve, e del patrimonio forestale e boschivo in particolare,	
	offrendo altresì, su richiesta, servizi di vigilanza;	
	- lavori di movimento terra e di sistemazione agraria, fore-	
	stale e del verde pubblico;	
	- attività di hostess e steward presso eventi privati e pub-	

	blici nonché manifestazioni sportive e culturali;	
	- volantinaggio, distribuzione sia per privati che per enti	
	pubblici di materiale pubblicitario e non;	
	- lavori di copisteria, dattilografia e stenografia;	
	- gestione e realizzazione di eventi sportivi;	
	- gestione di lavanderie e stireria, noleggio, lavaggio, ri-	
	pristino stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti	
	tessili in genere;	
	- attività e servizi di comunicazione, con particolare riferi-	
	mento a servizi informatici quali per esempio programmazione,	
	realizzazione siti internet, database, attività di assistenza	
	e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;	
	- confezionamento e distribuzione di pacchi di derrate alimen-	
	tari per le persone indigenti anche attraverso la collabora-	
	zione con associazioni, fondazioni e altre cooperative;	
	- gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di	
	animali quali per esempio canili, gattili, riserve di pesca,	
	fattorie didattiche;	
	- promozione, organizzazione e gestione di attività riguardan-	
	ti il settore turistico - culturale;	
	- organizzazione di corsi nel settore enogastronomico;	
	- organizzazione di azioni di partenariato nell'ambito di pro-	
	getti culturali, turistici ed educativi;	
	- servizi di ambulatorio e laboratorio musicoterapico, musica-	
	le, di arti terapia, danza, movimento terapia e teatro terapi-	

	a;	
	- organizzazione di corsi, seminari, workshop, convegni e stages per le diverse specializzazioni: musicoterapia, musica, musicologia, arti terapie, danza movimento terapia e teatro terapia con eventuale richiesta di accreditamento E.C.M. (educazione continua in medicina);	
	- realizzazione di iniziative editoriali online o in stampa, su supporti audio e video, riguardanti sia la cultura in generale e sia nello specifico la musicoterapia, la musica, la musicologia, la danza movimento terapia, le arti terapie e il teatro terapia, nel rispetto delle normative vigenti;	
	- progettazione ed organizzazione di iniziative di marketing territoriale nei suindicati settori per enti pubblici e privati.	
	In ogni caso, se necessario ed in particolare per tutte le attività che dovessero rientrare nella esclusiva competenza di professioni o imprese per le quali sussiste l'obbligo di iscrizioni presso albi, elenchi, ruoli e simili, la società si avvarrà dei professionisti e tecnici abilitati secondo i vigenti ordinamenti, singoli o associati, nonché mediante incarichi ad enti o società abilitate cui verrà anche affidata la direzione con loro responsabilità, il tutto nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia di attività professionali regolamentate; la società si avvarrà, dei locali, delle attrezzature, delle tecnologie e delle strutture opportune.	

14 di 43

	creto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate
	alle società di intermediazione mobiliare di cui al d.lgs. 24
	febbraio 1998 n.58, le attività professionali protette di cui
	alle leggi vigenti in materia di attività professionali rego-
	lamentate e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e co-
	munque sono espressamente escluse tutte le attività che per
	legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti
	non posseduti dalla società.
	Per il conseguimento del suo oggetto la società potrà avvaler-
	si di tutte le agevolazioni previste dalle normative vigenti e
	future, regionali, nazionali e dell'Unione Europea.
	La società, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte
	le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a
	diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramen-
	to delle condizioni di vita dei soggetti svantaggiati e delle
	loro famiglie.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	ARTICOLO 6 (Soci)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che
	per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e
	specializzazione professionale maturate nei settori di cui
	all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamen-

	te all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo eser-	
	cizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico	
	attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/91 e nei limiti pre-	
	visti dalla legge;	

	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufrui-	
	scono direttamente o indirettamente dei servizi della Coopera-	
	tiva.	
	Possono essere soci società, associazioni ed enti pubblici o	
	privati che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-	
	dicate.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	
	in concorrenza con quella della cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti, sempre che l'attività in questione non	
	sia in contrasto con le finalità mutualistiche della coopera-	
	tiva o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.	
	ARTICOLO 7 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	

18 di 43

alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

ARTICOLO 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta nell'art. 34	
	del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-	
	va deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 9 - Domicilio dei soci	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento alla Cooperativa.	
	ARTICOLO 10 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) a versare, in un'unica soluzione, al momento	

	dell'iscrizione sul Libro Soci, o ratealmente nei termini sta-
	biliti dall'Organo amministrativo:
	- la quota di capitale sottoscritto;
	- l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo ammini-
	strativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-
	la domanda di ammissione;
	- il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei
	soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
	Amministratori;
	b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibe-
	razioni e/o decisioni assunte dai soci e dagli altri organi
	sociali;
	c) a partecipare all'attività della Società, nelle forme e nei
	modi compatibili alla categoria di soci cui sono iscritti,
	salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente
	statuto per la perdita della qualità di socio;
	d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici
	scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non
	prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
	getto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo e-
	spressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in
	considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaura-
	to e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della
	quantità di lavoro disponibile in cooperativa;
	e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali

ed il proprio lavoro, se soci cooperatori, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ARTICOLO 11 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 12 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che sia dissenziente rispetto ad una delibera di proroga tacita od espressa della durata della società.

Il diritto di recesso del socio è esercitato mediante lettera

24 di 43

	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	
	mento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della propria	
	quota secondo quanto infra.	
	ARTICOLO 13 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo amministrativo	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 7, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi socia-	
	li, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per	
	adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, en-	
	tro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al ver-	
	samento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	

	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio vo-	
	lontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative socia-	
	li, dimostri completa mancanza di interesse alla propria per-	
	manenza in società o diserti senza giustificato motivo espres-	
	so in forma scritta a 5 assemblee consecutive;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	
	quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455	
	del Codice Civile;	
	h) in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.	
	i) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per	
	giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro cessi per qualsiasi causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai	
	sensi dell'art. 34, nel termine di sessanta giorni dalla comu-	

	nicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina an-	
	che la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ARTICOLO 14 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del rito di Conciliazione o del Collegio arbitrale,	
	regolato dall'art. 34 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	
	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ARTICOLO 15 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art.25, comma 4, lettera c), la	
	cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 16 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 15.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-	
	resenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2468, comma	
	5 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà subentrano, ex art. 2534, comma 2 codice civile, nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 9. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-	

	presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa	
	svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa	
	di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.	
	9.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 15.	
	ARTICOLO 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti	
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defun-	
	to.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere b),	
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	

	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore minimo pari a € 154,93= (Euro cento-	
	cinquantaquattro virgola novantatré).	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	

	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai	
	limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	ARTICOLO 19 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.

ARTICOLO 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo articolo 26 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta

	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92	
	n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima	
	prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	ARTICOLO 21 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà delibera-	
	re a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previ-	
	sti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142	

del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) La qualifica / professionalità;

c) I compensi erogati;

d) Il tempo di permanenza nella società;

e) La tipologia del rapporto di lavoro;

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22 (Organi)

Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

ARTICOLO 23 (Assemblea)

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente statuto nonchè sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno	
	un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-	
	zione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 c.c., del	
	Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso e, ove ri-	
	chiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	d) la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Ammini-	
	strativo, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo con-	
	tabile;	
	e) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	f) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	g) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio;	
	h) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	i) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	l) la delibera di tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

36 di 43

che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ARTICOLO 25

Il Consiglio di Amministrazione qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina, sceglie tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente anche in luogo diverso dalla sede sociale tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, con preavviso minimo di cinque giorni. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più degli amministratori in carica, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta degli amministratori in carica, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto

	d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza di Collegio Sindacale, il Consiglio di Am-	
	ministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci	
	e rimane in carica fino alla sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei parti-	
	colari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	ARTICOLO 26	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la	
	rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio.	
	Egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto	
	sociale. Egli può, inoltre, aprire ed utilizzare conti corren-	
	ti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o	
	presso istituti finanziari, riscuotere da Pubbliche Ammini-	
	strazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi	
	titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	

	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposi-	
	ta delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire procu-	
	re, per singoli atti o per categorie di atti, ad altri ammini-	
	stratori oppure ad estranei nonché nominare direttori genera-	
	li, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al ri-	
	guardo.	
	ARTICOLO 27	
	La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nelle ipotesi	
	di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2477 c.c.. Fuori	
	da dette ipotesi con decisione dei soci potrà essere ugualmen-	
	te nominato tale organo o potrà essere nominato un revisore	
	avente uguali competenza e poteri.	
	Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da	
	due supplenti aventi i requisiti previsti dall'articolo 2397	
	c.c., che durano in carica tre esercizi ed operano nei modi	
	previsti dalla legge.	
	Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in parti-	
	colare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Esso esercita anche il controllo contabile salvo che tale fun-	
	zione con decisione dei soci non sia stata devoluta ad un re-	

	visore o ad una società di revisione che operano nei modi e	
	termini previsti dagli articoli 2409-bis e seguenti del codice	
	civile.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 28	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 29	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti dalla nor-	
	mativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio di-	
	sciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi	
	i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	

	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	TITOLO X	
	PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEVO-	
	LUZIONE	
	ARTICOLO 30	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di indi-	
	visibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve	
	patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di ver-	
	samento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-	
	rogabili e devono essere di fatto osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	

42 di 43

oooOooo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, e si trasmette ad uso del Registro Imprese, in corso di registrazione.

Bollo assolto per via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

San Felice a Cancelli, 2 aprile 2021